

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2020, n. 15-1294

Emergenza epidemiologica da Covid-19. L.R. n. 31 del 28/11/2008 - D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014, Allegato 2, art. 6, comma 1: differimento dei termini per la presentazione della domanda di riconoscimento o di conferma della qualifica internazionale, nazionale, regionale alle manifestazioni fieristiche piemontesi per l'anno 2021.

A relazione dell'Assessore Poggio

Premesso che:

la l.r. n. 31 del 28 novembre 2008 recante “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese” all’art. 4, comma 2 stabilisce che *“La Regione riconosce o conferma la qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali”* e al comma 4 che *“La Giunta regionale con apposita deliberazione disciplina i requisiti e le modalità di richiesta, riconoscimento e conferma della qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali”*.

La Giunta regionale con D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014 recante “Nuove disposizioni attuative della l.r. n. 31 del 28/11/2008 - Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese -. Revoca della D.G.R. n. 15-3993 dell’11/06/2012”, ha approvato l’Allegato 2, stabilendo all’art. 6 comma 1 che *“La domanda di riconoscimento o di conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale e locale alle manifestazioni fieristiche deve essere presentata, esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, all’autorità competente di cui all’art. 4 della l.r. n. 31 del 28/11/2008 entro e non oltre il 31 marzo dell’anno precedente la data di svolgimento della manifestazione, per la qualifica internazionale e nazionale, ed entro il 31 maggio per la qualifica regionale e locale”*.

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 103 rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” dispone, in via generale, al comma 1 che *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”*.

Con nota della Direzione della Giunta regionale del 25/03/2020 recante “Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”, sono stati forniti alle Direzioni regionali alcuni chiarimenti relativi all’attuazione del citato art. 103, in particolare è stato esplicitato che *“Nel caso s’intenda differire un termine definito in un provvedimento amministrativo occorre adottare un analogo provvedimento in cui è stabilito il nuovo termine”*.

Preso atto delle difficoltà organizzative e operative, conseguenti alle disposizioni normative adottate sul territorio nazionale e regionale per contrastare e prevenire la diffusione del Covid-19, espresse dai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche, a rispettare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di riconoscimento o di conferma delle qualifiche internazionali, nazionali, regionali e locali alle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno sul territorio piemontese nell'anno 2021, stabiliti dalla citata D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014, Allegato 2, art. 6, comma 1, nello specifico il 31 marzo per la qualifica internazionale e nazionale e il 31 maggio per la qualifica regionale e locale.

Ritenuto di differire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al 30 giugno 2020 la scadenza dei citati termini per la presentazione delle domande di riconoscimento o di conferma delle qualifiche internazionali, nazionali, regionali e locali alle manifestazioni fieristiche piemontesi che si svolgeranno nell'anno 2021.

Tenuto conto che l'ambito temporale di efficacia del 30 giugno 2020 ha valenza limitata allo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da Covid-19.

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

vista la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la l.r. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";

vista la l.r. n. 31 del 28/11/2008 recante "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese";

vista la D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014 recante "Nuove disposizioni attuative della l.r. n. 31 del 28/11/2008 - Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese. Revoca della D.G.R. n. 15-3993 dell'11/06/2012";

vista la D.G.R. n. 3-4699 del 27 febbraio 2017 recante "Legge 241/1990 e Legge Regionale 14/2014. Nuova individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Competitivita' del Sistema Regionale. Revoca delle DGR n. 13-359 del 29/09/2014 e DGR n. 25-215 del 04/08/2014";

visto il decreto legge n. 18 del 17/03/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

vista la nota della Direzione della Giunta regionale del 25/03/2020 recante "Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art.103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18",

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16/05/2019 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di differire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al 30 giugno 2020 i termini di scadenza stabiliti dalla D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014, Allegato 2, art. 6, comma 1, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di conferma delle qualifiche internazionali, nazionali, regionali e locali alle manifestazioni fieristiche piemontesi che si svolgeranno nell'anno 2021, tenendo presente che l'ambito temporale di efficacia della nuova scadenza ha valenza limitata allo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da Covid-19;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)